



ASSICURAZIONE GRANDINE E AVVERSITA' ATMOSFERICHE 2025

BOZZA POLIZZA CONVENZIONE N.

RISCHI AGEVOLATI

(In caso di contrasto tra la polizza Convenzione e le Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione prevale quanto riportato nella polizza Convenzione)

Polizza Convenzione stipulata ai sensi di: D. Lgs n° 102/2004 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale; D.M. n. 100.260 del 12/02/2007; D.M. n. 12.939 del 13/10/2008; D.M. 8809 del 20/04/2011 e successive modifiche; Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013; Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014; Regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013; P.S.R.N. approvato con decisione 8312 del 20/11/2015; D.M.162 del 12.01.2015; Decreto Mipaaf Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025; D.M. Standard Value

Spett.le

CONDIFESA VERONA CODIPA - Cod. 0606

STRADONE PORTA PALIO, 8

37122 - VERONA (VR)

La Società SACE BT S.p.A. (in seguito, per brevità, la Società) prende atto che il Consorzio di Difesa di indirizzo (di seguito indicato Consorzio) ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da:

grandine, alluvione, siccità, gelo e brina, eccesso di neve, eccesso di pioggia, venti forti, colpo di sole e vento caldo, sbalzi termici, anche diversamente combinabili, alla copertura assicurativa collettiva 2025 delle produzioni **ARBOREE ED ERBACEE** dei propri associati alle condizioni normative e tariffarie concordate e di seguito allegate.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato d'Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Consorzio, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione.

1. Decorrenza della garanzia

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: gelo/brina;
- trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: siccità;
- sesto giorno successivo a quello della notifica per le altre avversità.

Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato di assicurazione.

2. Termine di accettazione dei rischi

La garanzia dei rischi ha effetto a partire dalla data di sottoscrizione della presente Polizza Convenzione, fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione.

Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà:

- colture a ciclo autunno primaverile	31 marzo 2025
- colture permanenti	30 aprile 2025
- colture a ciclo primaverile, olivicoltura	30 giugno 2025
- colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate	15 luglio 2025
- colture a ciclo autunno invernale e vivaistiche	31 ottobre 2025

3. Garanzie prestate

- CATASTROFALI (Alluvione, Siccità, Gelo/Brina)
- FREQUENZA (Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve)
- ACCESSORIE (Sbalzo termico, Colpo di sole, Vento Caldo e Ondata di Calore)

4. Tipologie di polizza

- POLIZZA TIPO A (Multirischio – Garanzie Catastrofali + Frequenza + Accessorie)
- POLIZZA TIPO B (Pluririschio – Garanzie Catastrofali + Grandine ed eventuali altre garanzie di Frequenza)
- POLIZZA TIPO C (Pluririschio – Grandine + almeno altre due garanzie di Frequenza + Eventuali altre garanzie Accessorie)

5. Produzioni assicurabili

Quelle previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2025 ed eventuali successive integrazioni.

6. Prezzi unitari dei prodotti assicurabili

Prezzo di assicurazione dei prodotti che, moltiplicato per la quantità assicurata, determina il valore assicurato. Il prezzo viene definito tra le Parti.

7. Modalità assunzione dei rischi e compilazione certificati

Ai sensi del Regolamento Ivass nr. 41/2018 e del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2025:

I Certificati di Assicurazione - compilati in ogni loro parte - compresi, per ciascuna Partita assicurata, i dati catastali, la superficie espressa in ettari, l'indicazione del Prodotto, delle varietà e relativo codice e per le specie arboree, il numero delle piante, prezzo, tasso, premio, franchigia, soglia di danno - sottoscritti dal Socio/Assicurato e dall'Intermediario assicurativo, saranno consegnati in tre copie al Consorzio Contraente per la convalida.

Per la compilazione dei certificati l'Intermediario e l'Assicurato dovranno utilizzare i dati riportati dal Il Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR) che deve essere predisposto e sottoscritto dall'agricoltore presso il C.A.A. al quale ha dato mandato. Tale documento deve essere allegato in copia al certificato assicurativo, che deve a sua volta riportarne le specifiche. La sottoscrizione dell'Intermediario assicurativo apposta in calce al Certificato di Assicurazione garantisce che la sottoscrizione del Socio/Assicurato è autografa. L'intermediario assicurativo rilascerà al Socio ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso.

L'Intermediario assicurativo dovrà far pervenire al Consorzio i Certificati di Assicurazione entro quindici giorni dalla data di spedizione del Mod. A/500 nel quale sono inseriti. Il Consorzio provvede ad evidenziare eventuali Certificati di Assicurazione relativi ai nuovi Soci comunicando all'Intermediario assicurativo il codice socio.

Successivamente, in base ai dati indicati sui Certificati di Assicurazione la Società provvederà ad emettere le polizze riepilogative per Agenzia, ciascuna con relativo premio complessivo. Le predette polizze terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati con conseguente storno del premio complessivo.

Il Socio/Assicurato deve essere un Imprenditore Agricolo ai sensi dell'art. 2135 C.C., iscritto all'anagrafe delle Imprese Agricole della C.C.I.A.A. e, secondo le disposizioni del Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2025, è obbligato ad assicurare, con il Certificato cui si riferisce la Polizza Convenzione o congiuntamente con altri Certificati inoltrati al Consorzio, la totalità del Prodotto ottenibile nella propria azienda all'interno dello stesso Comune; si intende per "totalità del prodotto" la media annua di produzione ottenuta nei tre anni precedenti o nei cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata, relativa alla specie indicata nel Certificato.

Le superfici utilizzate ed i dati catastali inseriti nei Certificati di Assicurazione intestati al Socio/Assicurato devono essere esatti e veritieri e corrispondere ai dati ufficiali riportati nel PGIR. I quantitativi assicurati devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Reg UE nr. 702 della Commissione, del 25 giugno 2014, art. 2 comma 16 e del Decreto Mipaaf del 12 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di inesatta o erronea indicazione dei dati catastali riportati sul Certificato, prevale la descrizione dei medesimi riportata nel PGIR.

Il Consorzio dovrà comunicare alla Società e per conoscenza all'Intermediario assicurativo, entro 15 giorni dalla data di notifica (modello A500) i certificati di assicurazione non accettati, motivando le ragioni.

8. Computo e pagamento dei premi

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate e riportato sulle polizze riepilogative emesse dalla Società.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Consorzio Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

La Società prende atto dell'impegno del Consorzio di versare l'importo del premio da calcolarsi come sopra detto, con valuta fissa:

- **per la quota relativa a coperture di tutti gli altri prodotti il 23 novembre 2025,**

sul c/c intestato a:
"SACE BT S.p.A."

Cod. IBAN:
IT 53 U 03069 094251 00000008131

Con la seguente causale:

Condifesa (cod .) (Nome breve con indicazione della Provincia) – Premi agevolati 2025

Pagamenti oltre tale termine comporteranno l'applicazione di interessi nella misura della media Euribor a 3 mesi valida nel mese di dicembre 2025 aumentata di 3 punti percentuali. La Società si riserva di richiedere al Consorzio idonea garanzia fideiussoria per un importo corrispondente alla globalità dei premi dovuti se viene a conoscenza di oggettive circostanze tali da creare pregiudizio al loro incasso, nel rispetto dei tempi previsti dalla Polizza Convenzione.

Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente Polizza Convenzione.

Una volta registrato l'incasso effettivo del premio, la Società emetterà regolare quietanza al Consorzio, in qualità di Contraente.

9. Pagamento degli indennizzi

Verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo al Socio aderente avente il diritto a partire dal 15/12/2025 ed entro e non oltre 15 giorni da detta data, salvo diversa volontà del Socio stesso.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio nella sua totalità dovuto dal Consorzio.

Nel caso di ritardo nella corresponsione del premio globale da parte del Consorzio, la Società differirà per eguale periodo la data di pagamento degli indennizzi.

In caso di insolvenza, il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito della globalità del premio anzidetto. Sarà cura dell'Intermediario Assicurativo accertarsi che il Socio abbia effettuato il pagamento del contributo (verifica della contabile bancaria o postale o ricevuta del concessionario imposte).

10. Insolvenza dei soci

Il Consorzio segnala entro il 5 Dicembre 2025 eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci. In tal caso la Società depositerà direttamente al Condifesa l'intero ammontare del risarcimento maturato, così come previsto dalla clausola di morosità contenuta nell'Autocertificazione debitamente sottoscritta dal Socio.

Il Condifesa rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

Le cessioni di credito non sono concedibili, salvo accordi intervenuti, di volta in volta, direttamente con la Società.

11. Denunce di danno

Copia degli elenchi delle Denunce di danno sarà inviata a cura dell'Agenzia alla sede del Consorzio, contestualmente alla trasmissione alla Società ed ai periti della regolare documentazione relativa ai sinistri.

12. Art. 22 delle CGA – Assicurazione di prodotti già colpiti da avversità atmosferiche

Ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da grandine e/o da un altro evento assicurabile non possono essere oggetto di assicurazione.

A) Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura, sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

“L'Assicurato dichiara che la partite n. sono state colpite da anterischio del che ha provocato danni lievi. Tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo.”

La Società si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine lo stesso.”

B) Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da grandine e/o altri eventi in Garanzia, avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società, indicando trattarsi di danno ante rischio non dichiarato (Art. 1892 del c.c.).

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

13. Perizia d'appello – Terzi periti

Di seguito riportiamo l'elenco dei nominativi dei professionisti terzi periti come previsto dall'art. 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione:

ACTIS	P. Agr.	Piero	Via Chivasso, 32	13100	Vercelli	355 5623083
BELLINGACCI	Dott. Agr.	Luca	C.so Flaminio, 65	06048	Spoletto (PG)	355 5233165
DE NITTO	Dott. Agr.	Massimo			Lecce (LE)	333 2012335
FOLLADOR	Dott.	Giovanni	Via Trieste, 51	31050	Miane (TV)	338 6094309
FRATINI	P. Agr.	Paolo	Via del Sole, 10	06016	San Giustino (PG)	339 8904978
MOLLIKA	P. Agr.	Romolo	Viale Regina Margherita, 8	71024	Candela (FG)	333 6573099
PEZZI	Dott. Agr.	Attilio	Via Algeria, 34	44100	Ferrara	368 3710046
ROSSI	P. Agr.	Isaia	Strada Viola Camatte, 148	46020	Pegognaga (MN)	348 8055212
RUSPI	Dott. Agr.	Claudio	Fraz. S. Secondo, 126	06024	Gubbio (PG)	335 6479349

Circa la nomina del terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti sopra riportato, da incaricare quali terzi periti in caso di perizia d'appello.

L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun terzo perito. I periti di parte, quando necessario, fanno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco terzi periti, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

14. Modalità di indicazione della franchigia in caso di franchigia scalare per danni combinati (Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

I periti, in caso di attivazione della franchigia scalare come riportato nell'art. in oggetto, indicano sul bollettino di campagna la franchigia corrispondente al danno liquidato. In caso di danni ulteriori, sui bollettini successivi sarà applicata la franchigia corrispondente, che si intende ad ogni effetto sostitutiva di quella indicata in precedenza.

15. Consegna condizioni di assicurazione

Il Consorzio contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Polizza Convenzione le relative Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione e si impegna a consegnare dette Condizioni, direttamente o anche per il tramite degli intermediari della Società, a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Convenzione.

16. Validità condizioni normative e tariffarie

Le Condizioni Normative e Tariffarie concordate saranno limitate alle produzioni assicurate degli associati del Consorzio, insistenti nei territori della Provincia/Regione in cui ha sede legale il Consorzio stesso. Per le produzioni assicurate nei territori ubicati in altre Province, valgono le Condizioni Normative e tariffarie concordate con il Consorzio locale o, in mancanza di quest'ultimo, stabilite dalla Direzione della Compagnia.

17. Coassicurazione diretta

con riferimento alle assunzioni facenti capo alla suddetta lettera d'intesa, cui l'appendice forma parte integrante, si precisa che a norma dell'art. 1911 c.c., i rischi, saranno assunti in coassicurazione diretta con la Spett.le Net Insurance S.p.A. (coassicuratrice) che assume la quota del 40%.

Si precisa, altresì, che la gestione tecnica ed amministrativa nonché la liquidazione dei sinistri faranno capo esclusivamente alla Società Sace BT S.p.A. in qualità delegataria con la quota del 60%.

Allegato 1 – Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione

Allegato 2 - Tariffe e Franchigie

Allegato 3 - Criteri di sconto per presenza di impianti di protezione

Allegato 4 – Prodotti di secondo raccolto

Roma, lì

SACE BT S.p.A.



Consorzio di Difesa



Allegato 1 – Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione

Condizioni Generali e Speciali di Assicurazioni valevoli per tutte le tipologie di Garanzie previste.



Allegato 2.1 - Tariffe e Franchigie

La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun Certificato d'Assicurazione in base ai singoli tassi per avversità, comune e prodotto riportati negli elaborati allegati.

Precisazioni:

Qualora il Consorzio adotti tariffe differenziate tra le Compagnie operanti sul proprio territorio di competenza per una medesima combinazione comune/prodotto/franchigia, la Società si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei Soci/Assicurati, le condizioni tariffarie inizialmente comunicate.

Dette variazioni saranno segnalate al Consorzio entro il termine ultimo di accettazione dei certificati di assicurazione stabilito al punto 2 della Polizza Convenzione.

Tutte le tariffe applicate, ancorché derivate dalla tariffa base, sono determinate con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

In caso di scelta di franchigia grandine e vento forte più elevata, purché non superiore al 30% e non riportata negli elaborati di cui sopra, la stessa sarà determinata nel modo seguente:

da franchigia 10% a 15% applicando uno sconto del 15%;

da franchigia 10% a 20% applicando uno sconto del 27%;

da franchigia 10% a 30% applicando uno sconto del 36%.

Per alcuni prodotti le franchigie riportate sulle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione possono essere modificate sulla base di accordi intercorsi nelle trattative con i singoli Consorzi di Difesa, in riscontro di quanto sopra può essere ritrovato nelle tariffe allegate.

Allegato 2.2- Addendum Catastrofale

Allegato 2.3- Addendum Sottorete



Allegato 3 – Criteri di sconto per presenza di impianti di protezione

In caso di presenza di impianti di protezione antigrandine, dichiarata sull'adesione, le condizioni applicate vengono indicate nell'apposito "Addendum sottorete" e verrà applicata la tariffa dedicata come da allegato 2.3.

Per le colture in campo aperto, in caso di presenza di impianto con protezione antigelo, dichiarata sull'adesione, il relativo tasso gelo brina viene scontato del 20%.



Allegato 4 – Prodotti di secondo raccolto

Per tutti i prodotti seminati in successione ad altre colture deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: “Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il 20 luglio 2025”.

Qualora l’assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l’annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all’Agenzia a mezzo raccomandata entro e non oltre il 20 luglio 2025.